



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITA, DI GIOVAN PAOLO, VIMERCATI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2009

Misure per favorire la ricezione dei programmi radiotelevisivi mediante l'utilizzo di un unico apparato decodificatore

ONOREVOLI SENATORI. – La digitalizzazione della radiodiffusione costituisce un'importante innovazione tecnologica, che ha coinvolto e contribuito a sviluppare tutte le piattaforme di trasmissione radiotelevisiva attualmente disponibili.

La digitalizzazione della radiodiffusione ha trovato la sua prima applicazione diffusa nell'ambito della televisione satellitare ed attualmente interessa anche la televisione via cavo e soprattutto la televisione terrestre.

In tale ultimo ambito, il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre (DTT dal termine inglese *Digital Terrestrial Television*) rappresenta una sorta di rivoluzione tecnologica, che in Italia coinvolgerà entro il 2012 non meno di 20 milioni di famiglie. L'Italia ha avviato il processo di digitalizzazione della televisione terrestre con il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che stabiliva che il passaggio al digitale («*switch over*») avrebbe dovuto essere completato e la trasmissione con il sistema analogico avrebbe dovuto essere sospesa (il cosiddetto «*switch off*») entro il dicembre del 2006, data successivamente posticipata al 2008 e da ultimo rimandata al 30 novembre 2012.

Il vantaggio principale del passaggio al digitale, rispetto alla radiodiffusione in tecnica analogica, è l'aumento della capacità di trasmissione su tutte le piattaforme ottenuta mediante un utilizzo più efficiente dello spettro delle frequenze. Ciò è particolarmente rilevante per la televisione terrestre, tenuto conto dei limiti di disponibilità dello spettro radio. Ogni canale VHF o UHF può contenere fino a otto programmi una volta che questi siano stati digitalizzati e compressi, superando così il limite dell'attuale sistema

che non avrebbe permesso l'introduzione di altri canali televisivi.

La visione di programmi radiotelevisivi diffusi in tecnica digitale via satellite, via cavo o terrestre richiede, tuttavia, l'utilizzo di un apparecchio decodificatore, meglio conosciuto come *decoder*.

Sul mercato esistono diversi tipi di apparecchiature digitali che possono essere classificate in base alle caratteristiche e alle funzioni consentite dal *decoder*: semplice decodificazione di programmi digitali; interattività (la possibilità di inviare informazioni alle emittenti); accesso condizionato (la possibilità di decodificare servizi di televisione a pagamento); interoperabilità (la possibilità di usare gli stessi *decoder* per ricevere programmi trasmessi da diverse emittenti nella stessa piattaforma).

L'interoperabilità può essere facilmente conseguita grazie all'adozione di *standard* aperti da parte delle emittenti e all'utilizzo delle corrispondenti interfacce aperte nei decoder («apertura»); in alternativa, l'interoperabilità richiederebbe che i proprietari di tecnologie proprietarie non aperte accettassero di mettere a disposizione le necessarie specifiche tecniche.

Malgrado la tecnologia consenta la ricezione di tutti i programmi trasmessi dalle diverse piattaforme (satellite, via cavo o terrestre) con un unico apparecchio decodificatore, nel nostro Paese è stata inopinatamente favorita la diffusione tra i consumatori di diverse apparecchiature tecnologiche ciascuna delle quali consente la sola ricezione della televisione terrestre o della televisione via satellite o via cavo o ADSL.

In realtà, l'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 79,

imponeva che «i decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato». Tale norma è stata successivamente abrogata, su iniziativa del governo Berlusconi, dall'articolo 54 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Tale iniziativa ha sollevato forti perplessità in sede comunitaria, con particolare riguardo alle conseguenze sulla libera fruibilità dei programmi radiotelevisivi trasmessi dalle diverse piattaforme, ai costi posti a carico dei consumatori e alle possibili ripercussioni sulla concorrenza fra le imprese operanti nel settore radiotelevisivo.

La Commissione europea, con diverse comunicazioni fatte pervenire al Governo italiano, ha più volte sottolineato tale anomalia. La regolamentazione statale, secondo la commissione, non dovrebbe né prescrivere né favorire l'utilizzo di una specifica piattaforma digitale, quale il cavo, il satellite, la via terrestre o la televisione via DSL, ma attenersi al principio della «neutralità tecnologica».

Inoltre, nelle comunicazioni sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (COM(2004)541 del 30 luglio 2004 e COM(2006) 37 del 2 febbraio 2006) la Commissione ha sottolineato l'importanza della «interattività» e della «interoperabilità» ai fini del libero flusso di informazioni.

Tali osservazioni, puntualmente ignorate dal Governo Berlusconi, hanno prodotto in Italia evidenti distorsioni nel mercato radiotelevisivo: i consumatori italiani sono costretti ad acquistare apparecchi di ricezione di tipo non standardizzato universale, ovvero non in grado di ricevere tutti i servizi interattivi della televisione in chiaro e di quella a pagamento, più costosi e che contengono interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) proprietarie. Le emittenti si trovano ad affrontare evidenti ostacoli per sviluppare e fornire servizi interattivi e a nego-

ziare con operatori di rete integrati a livello verticale e che controllano tecnologie API proprietarie.

Nel merito, al fine di rimuovere in via definitiva gli ostacoli posti alla libera fruibilità dei programmi radiotelevisivi e alla libera concorrenza tra emittenti, l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che i servizi audiovisivi, forniti sia in chiaro sia con accesso condizionato, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva su cui vengono veicolati, siano fruiti dall'utente attraverso un *decoder* unico, definito su *standard* tecnologicamente neutrale, aperto ed interoperabile.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni viene coinvolta nella determinazione degli *standard* di tale apparato e nella vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate, salvo la fornitura da parte dei soggetti produttori o distributori, senza oneri aggiuntivi per l'utente, di apparati tecnologici aggiuntivi, che consentano la fruibilità dei servizi audiovisivi.

L'articolo 2 prevede le modalità e i criteri per i contributi per l'acquisto del *decoder* unico. A decorrere dall'anno 2010, a ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un *decoder* unico, è riconosciuto un contributo statale pari a 50 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 300 milioni di euro complessivi per il triennio 2010-2012.

Alla luce dei motivi succitati, i proponenti ritengono che il passaggio dalla radiodiffusione analogica a quella digitale e la diffusione di *standard* aperti per l'interattività vanno considerati un obiettivo di comune interesse, che può giustificare, in linea di principio, forme di intervento pubblico mirate e proporzionali come quelle proposte nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Decoder *unico*)

1. I servizi audiovisivi, forniti sia in chiaro sia con accesso condizionato, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva su cui vengono veicolati, devono essere fruiti dall'utente attraverso un *decoder* unico, definito su *standard* tecnologicamente neutrale, aperto ed interoperabile.

2. La gestione del *decoder* unico presso l'utente non può essere effettuata dai fornitori di contenuti e dagli operatori di rete.

3. Il *decoder* unico di cui al comma 1 deve essere reso disponibile sul mercato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* tecnici del *decoder* di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione e la distribuzione degli apparati non conformi alle caratteristiche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è vietata, salva la fornitura da parte dei soggetti produttori o distributori, senza oneri aggiuntivi per l'utente, di apparati tecnologici integrativi o aggiuntivi che consentano la fruibilità dei servizi audiovisivi ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(Contributi per l'acquisto del decoder unico)

1. A decorrere dall'anno 2010, a ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un *decoder* unico di cui all'articolo 1, è riconosciuto un contributo statale pari a 50 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali di cui al comma 1.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

